Giovedi' 15/02/2024

Ravvedimento operoso del quadro RW

A cura di: Meli e Associati

Lâ€™Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 aveva fornito alcuniÂ chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro RW.
Si ricorda che la compilazione del quadro RW Ã¨ obbligatoria per il c.d. â€œmonitoraggio fiscaleâ€•, ossia per consentire allâ€™Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti allâ€™estero e/o i trasferimenti da, verso e sullâ€™estero, nonchÃ© per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).
La compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti allâ€™estero e attivitÃ estere di natura finanziaria a titolo di proprietÃ o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalitÃ della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dellâ€™imposta sul valore degli immobili allâ€™estero (IVIE) e dellâ€™imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti allâ€™estero (IVAFE).
Lâ€™obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti allâ€™estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo dâ€™imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo lâ€™obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta lâ€™IVAFE.
Le sanzioni legate al quadro RW sono le seguenti:

- dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, se si tratta di attivitÃ detenute inÂ Stati non a regime fiscale privilegiatoÂ (art. 5, comma 2, primo periodo, D.L. n. 167/1990);

- dal 6% al 30% di quanto non dichiarato, se si tratta di attivitÃ detenute in Stati a regime fiscale privilegiatoÂ (art. 5, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 167/1990).

Ãˆ prevista comunque la sanzione fissa, pari a 258 euro, in caso di dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni dal termine ordinarioÂ e quindi, per i redditi 2022, entro il prossimo 28 febbraio 2023).
Alle sanzioni Ã¨ possibile applicare leÂ regole generali del ravvedimento operoso.
Pertanto, le riduzioni sono le seguenti:

Tipologia di Stato estero
Entro 90 giorni
Entro 1 anno (1/8)
Entro 2 anni (1/7)
Oltre 2 anni (1/6)
Dopo PVC (1/5)

A regime fiscale privilegiato

28,67 euro
0,375%
0,428%
0,5%
0,6%

NON a regime fiscale privilegiato
28,67 euro
0,75%
0,857%
1%
1,2%

Lâ€™Agenzia Entrate ha quindi chiarito che nel caso diÂ omessa presentazione del quadro RW, se la dichiarazione annuale Ã¨ stata presentata nei termini ed i dati nella stessa contenuti sono corretti, Ã¨ possibile rimediare allâ€™omessa presentazione del quadro RW sia entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ma anche oltre.
Chiaramente cambiano le sanzioni applicabili ai due diversi casi.
Se la presentazione del modulo RW avviene entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione in misura fissa pari a 258 euro (art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.L. n. 167/1990), nonchÃ© la sanzione del 30% delle eventuali IVIE e IVAFE omesse; non si applica, perÃ², la sanzione da 250 a 2.000 per gli errori relativi al contenuto della dichiarazione (art. 8, D.Lgs. n. 471/1997) perchÃ© la violazione degli obblighi di liquidazione dellâ€™IVIE e dellâ€™IVAFE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto tale.
Se la presentazione del modulo RW avviene oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) perÃ² senza la maggiorazione di 1/3 ovvero il raddoppio perchÃ© lâ€™IVIE e lâ€™IVAFE non derivano da â€œredditiâ€• prodotti allâ€™estero. Inoltre si applicano le sanzioni sopra elencate (dal 3% al 15% o dal 6% al 30%).
Entrambe le sanzioni possono comunque essere ridotte con il ravvedimento operoso applicando le riduzioni riportate nella tabella di cui sopra.
Il contribuente non obbligato alla presentazione del Mod. Redditi, se tenuto alla compilazione del quadro RW, deve presentare entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (quindi entro il 28 febbraio) solo il frontespizio e il quadro RW.